

35/3-10

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

29 APRILE 2010

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **29 Aprile 2010**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **AUDANO, BUCCIOL, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, COPPERI, COPPOLA, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MILETTO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **17** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BURA, DELIZZOS, MAGLIANO, MARIELLA, PEPE., PESSANA, SOCCO e TRABUCCO**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN ORDINE AI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN ORDINE AI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 12483-T.I-4-1/05 del 16 aprile 2010 la Divisione Servizi Tributarî e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento sul Decentramento, in merito alle seguenti proposte di deliberazione:

- deliberazione n. mecc. 2010 01898/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche**. Modifiche parziali”;
- deliberazione n. mecc. 2010 01887/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche**. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione”;
- deliberazione n. mecc. 2010 01889/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie**. Revoca e approvazione nuovo testo.

Il vigente **Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**, frutto di un lavoro di revisione operata alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, è stato ulteriormente integrato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013) con precisazioni e specificazioni delle relative norme rese necessarie per chiarire la sua attuazione consentendo nel tempo di consolidare il relativo articolato.

Ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento si ritiene necessario modificare alcuni coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione previsti nell'allegato A lettera B, del Regolamento COSAP, a suo tempo stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01313/013) esecutiva dal 13 aprile 2007 e non piú corrispondenti alle mutate condizioni di trasformazione economica ed urbanistica del territorio.

Sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio pubblico numerosi sono gli interventi posti in essere dal Comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo unitamente agli interventi di riqualificazione urbana avviati e completati dopo gli eventi olimpici e che hanno riguardato, tra l'altro, pedonalizzazione e rifacimento di vie, modifiche alla viabilità, piano parcheggi, nuovi parchi pubblici, ecc.. Tali interventi hanno ulteriormente favorito la fruibilità del suolo pubblico da parte dei cittadini ed hanno contribuito in maniera determinante ad aumentare il giudizio di qualità del tessuto urbano torinese anche grazie alle politiche

dell'Amministrazione tese a sviluppare una nuova cultura dell'accessibilità del territorio, della fruibilità degli spazi, di conciliabilità delle esigenze di sviluppo economico e di contemperamento delle esigenze di tutela ambientale.

Questi oneri di realizzazione, nonché di successiva manutenzione, del suolo pubblico ne hanno quindi accresciuto il valore per gli utilizzatori. L'incremento di valore del suolo trova corrispondenza nelle rilevazioni riportate dall'Osservatorio Immobiliare della Città di Torino, con la supervisione del Politecnico di Torino, i cui dati evidenziano per il segmento "residenziale usato", rispetto al 2007, un incremento medio sull'intera Città del 13% del valore degli immobili, quale effetto, pur in presenza della pesante congiuntura economico-finanziaria, anche dei programmi/progetti di riqualificazione urbana.

Considerato che da un'analisi comparativa tra le città metropolitane del Nord il canone di occupazione del suolo pubblico applicato a Torino sulle diverse tipologie di occupazione in rapporto al valore di mercato del suolo è molto più contenuto in particolare rispetto a Genova e Milano, verificato, inoltre, che un accesso carraio influenza in modo positivo il valore di mercato delle unità immobiliari, si ritiene di modificare il coefficiente moltiplicatore della tariffa base per le occupazioni permanenti con i passi carrai, passi carrabili a raso con cartello, svassi, scivoli e riserve di parcheggio per alberghi previsto nell'allegato A, lettera B, punto 1 del Regolamento attualmente pari a 0,50 portandolo a 0,75 della tariffa ordinaria.

Infine, in relazione alle occupazioni temporanee per attività edilizia, ponteggi e steccati, stante l'elevato numero di rinnovi delle concessioni rilasciate che determina di fatto la proroga della sottrazione delle aree all'uso pubblico con conseguenti disagi alla cittadinanza, si ritiene di incoraggiare l'ottimale programmazione dei lavori effettuati dalle ditte appaltatrici disincentivando il ricorso alla reiterazione eccessiva delle domande di rinnovo dell'occupazione. Si propone, pertanto, l'aumento da 3,00 a 3,25 del coefficiente moltiplicatore della tariffa base attualmente previsto, con decorrenza dal secondo rinnovo, nell'allegato A, lettera B, punto 4 del Regolamento.

In merito al **“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”** viene chiesto alla Circonscrizione l'espressione del parere rispetto alla modifica dell'attuale soglia di esenzione di cui all'art. 4 bis. L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermatrice delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27

dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1 gennaio 2007.

In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024),

immediatamente eseguibile, ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello 0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale del 27 maggio 2008 con deliberazione (mecc. 2008 02844/013).

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01068/013) la soglia di esenzione veniva elevata a Euro 10.700,00 a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassaintegrati, i cui redditi sono stati adeguati all'indice di inflazione ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della Legge 29 dicembre 2009 n. 191 e specificati nel loro ammontare dall'INPS con circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.700,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.750,00 con decorrenza 1 gennaio 2010 come segue:

" ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE

L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.750,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.750,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo."

Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Inoltre, è richiesto un parere in merito alla modifica al "**Regolamento per il Canone sulle Iniziative Pubblicitarie**", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 dicembre 1999 (mecc. 1999/09912). Tale Regolamento è stato nel corso degli ultimi dieci anni oggetto di numerose modifiche ed integrazioni.

Il susseguirsi delle parziali modificazioni annuali ha determinato la perdita di organicità del testo che occorre ora rivedere completamente anche alla luce di interventi normativi,

regolamentari e giurisprudenziali intervenuti nel tempo. Più in particolare:

- Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Torino, approvato il 2 marzo 1998, è stato oggetto di modifiche sostanziali approvate con deliberazione C.C. del 1 dicembre 2008. Il Regolamento CIMP vigente risulta in alcune sue parti ripetitivo rispetto alle norme contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, in altre non coerente con le stesse.
- Il nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.) stabiliscono norme in merito alla sicurezza della circolazione stradale connessa all'installazione di mezzi pubblicitari. Il Regolamento CIMP vigente, non richiama puntualmente, laddove sarebbe necessario, le disposizioni del suddetto codice. Inoltre, il vigente Regolamento CIMP non risulta coerente a quanto disposto dal Codice della Strada in riferimento alle casistiche di violazioni che comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione (es. mancato ritiro dell'autorizzazione).
- Circa le modalità di calcolo del canone, si rende necessario recepire nell'articolato del Regolamento CIMP il disposto di cui alla sentenza Corte di Cassazione n. 22691 del 9 settembre 2008, la quale ha equiparato, ai fini del calcolo del canone dovuto, gli impianti bifacciali a quelli polifacciali (con conseguente arrotondamento finale della superficie complessiva delle facciate).
- In riferimento al collocamento di impianti pubblicitari in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, in data 1 dicembre 2008 la Regione Piemonte ha approvato la Legge 32 con la quale è stato abrogato il precedente regime di subdelega in capo al Comune. Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità è oggi subordinato all'acquisizione del parere della Commissione Locale per il paesaggio e della successiva autorizzazione paesaggistica. Il vigente Regolamento CIMP non prevede tale procedura.
- La Corte Costituzionale con sentenza 8 maggio 2009, n. 141 ha riconosciuto la natura tributaria e non patrimoniale del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, attribuendone la giurisdizione in merito al contenzioso al giudice tributario. Pertanto occorre rivedere il sistema sanzionatorio previsto dall'attuale Regolamento alla luce del dettato della sentenza della Suprema Corte.
- In applicazione della Legge 24 luglio 2008, n. 125, in data 30 marzo 2010 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione mecc. 01498 con la quale sono stati determinati gli importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per la violazione di norme di cui al Regolamento CIMP.

Per le motivazioni fin qui espresse, risulta quindi opportuno procedere alla revoca del vigente Regolamento CIMP ed alla contestuale approvazione del nuovo testo regolamentare.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009, il termine

per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2010 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2010.

Le proposte di modifica dei Regolamenti di natura fiscale suindicate sono state esaminate e discusse dalla I Commissione riunitasi in data 27 aprile 2010.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto.
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di esprimere **parere favorevole** per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle sottoindicate proposte di modifica:
 - deliberazione n. mecc. 2010 01887/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione**”;
 - deliberazione n. mecc. 2010 01889/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Revoca e approvazione nuovo testo**”;
- 2) di esprimere, in merito alla deliberazione n. mecc. 2010 01898/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali**”, **parere**

favorevole condizionato all'applicazione del nuovo coefficiente moltiplicatore esclusivamente alle zone che sono state oggetto di riqualificazione urbana.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	17
Astenuti	1 (Coppola)
Votanti	16
Voti favorevoli	14
Voti contrari	2

DELIBERA

- 1) di esprimere **parere favorevole** per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle sottoindicate proposte di modifica:
 - deliberazione n. mecc. 2010 01887/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.** Modifica della soglia di esenzione. Approvazione”;
 - deliberazione n. mecc. 2010 01889/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.** Revoca e approvazione nuovo testo;
- 2) di esprimere, in merito alla deliberazione n. mecc. 2010 01898/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.** Modifiche parziali”, **parere favorevole condizionato** all'applicazione del nuovo coefficiente moltiplicatore esclusivamente alle zone che sono state oggetto di riqualificazione urbana.